

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 884

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati COSTAMAGNA e FEDERICO

Presentata il 7 novembre 1979

Stabilizzazione del rapporto d'impiego degli ufficiali di complemento estromessi dai benefici della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sulla permanenza in servizio degli ufficiali di complemento e della riserva richiamati e trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo circa 30 anni che un'abnorme aliquota di ufficiali di complemento, anziché essere destinata alla costituzione della riserva, veniva mantenuta in servizio per le esigenze delle tre forze armate, si ritenne doveroso ed improcrastinabile offrire a detta categoria una stabile definizione del proprio rapporto di impiego, ponendo fine alla sequela di provvedimenti tampone che per decenni si sono susseguiti, fornendo a questi ufficiali, tramite la legge 20 dicembre 1973, n. 824, uno stato giuridico.

Tuttavia la legge in questione non ha sortito che in parte gli effetti che ci si era proposti in quanto, forti degli accordi *a latere* intercorsi in sede di Commissione difesa, non si inserì nella succitata legge 20 dicembre 1973, n. 824, una opportuna norma transitoria che tenesse

conto delle posizioni in via di consolidamento.

Questa omissione ha comportato che, mentre agli ufficiali che alla data dell'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, avevano prestato anche a più riprese almeno 4 anni 6 mesi ed un giorno di effettivo servizio oppure almeno 3 anni (nel caso di ufficiali richiamati d'autorità), la stabilizzazione in servizio è stata accordata senza frapposizioni di sorta; solo delle aliquote, progressivamente sempre più esigue, degli ufficiali che successivamente al 1974 hanno man mano ultimato le ferme quinquennali, hanno potuto beneficiare della succitata legge.

Evidenti esigenze di perequazione impongono che a questi ufficiali, ai quali può essere imputato soltanto di avere coltivato l'aspettativa di una piena estensione

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

della legge 20 dicembre 1973, n. 824, nel momento della sua emanazione e prima attuazione, venga offerta tempestivamente la possibilità di ottenere la stabilizzazione del proprio rapporto di impiego.

È appena il caso di sottolineare che le risposte fornite dagli stati maggiori, a giustificazione della loro sempre più restrittiva interpretazione della suddetta legge, lasciano trasparire quantomeno la leggerezza con cui hanno affrontato un problema quanto mai delicato.

Non si avvicenda personale la cui età oscilla tra i 25 ed i 30 anni, per il cui addestramento sono ricadute sui contribuenti cifre spesso ingenti (come programmatori IBM, controllori del traffico aereo, piloti militari di aviogetto, ecc.), per reclutarne quindi di nuovo da sottoporre allo stesso *iter* addestrativo prima di poterlo inserire nella linea operativa in sostituzione dei congedati.

In quanto poi alla giustificazione che a detti ufficiali era stata offerta la possibilità di transitare nel servizio permanente effettivo, si può rilevare che tale risposta non è assolutamente estensibile all'aeronautica militare, poiché il numero dei posti banditi, neppure con cadenza annuale, risulta talmente esiguo rispetto alla consistenza numerica degli ufficiali in questione, da rendere la possibilità di detto transito del tutto utopica.

A parte il fatto che, sempre riguardo l'aeronautica militare, non è neppure onesto congedare dei giovani che hanno impiegato anni per il conseguimento di specializzazioni altamente qualificate, che non potrebbero neppure utilizzare nella vita civile o perché non esiste un corrispettivo (controllore del traffico aereo), oppure

perché non potrebbero permettersi, nell'attesa di trovare un lavoro attinente alla propria specializzazione, il noleggio di un *jet* od un plurimotore per non far scadere il brevetto (piloti militari).

È il caso di soffermarsi, onorevoli colleghi, sulla considerazione che le forze armate sono una istituzione che mentre attende alla preparazione del « sacro dovere » svolge nell'attesa una funzione sociale di primaria importanza fornendo una fonte di sostentamento per centinaia di migliaia di famiglie.

In un momento di crisi generale, mentre ascoltiamo le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri che sottolinea come sia indispensabile procedere ad una estensione dei posti di lavoro più che al miglioramento di quelli esistenti, non dobbiamo permettere che gli stati maggiori tentino di attuare una terza soluzione: la creazione di nuovi disoccupati!

È il caso di ricordarci, onorevoli colleghi, che i giovani in questione sono degli « ufficiali », sono delle persone cioè che per conseguire questa qualifica hanno dimostrato di possedere oltre a notevoli capacità tecnico-professionali, anche elevate doti morali valutate sulla scorta di quei valori che caratterizzano il « sistema istituzionale » che siamo stati chiamati a rappresentare.

È doveroso quindi estendere a questi cittadini qualificati, che contano ormai svariati anni di servizio alle dipendenze dello Stato, il diritto a quella stabilizzazione del rapporto di impiego ormai data per scontata a tutte le altre categorie di dipendenti statali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica esclusi dal trattenimento in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che abbiano ottenuto dalla commissione ordinaria di avanzamento il parere « favorevole » alla stabilizzazione, permangono in servizio fino ai limiti di età previsti per i gradi corrispondenti del servizio permanente con lo stesso stato giuridico contemplato per i colleghi stabilizzati dalla succitata legge.

Coloro, tra gli ufficiali in questione, che fossero stati nel frattempo congedati, vengono riassunti in servizio subordinatamente alla sola presentazione della domanda da parte degli interessati, con decorrenza dal giorno del loro collocamento in congedo e con gli stessi diritti e caratteristiche di cui al precedente comma.

ART. 2.

Agli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per i quali, al termine delle ferme volontarie quinquennali, sia stato emesso un giudizio « non favorevole » dalla commissione ordinaria di avanzamento, riguardo la loro stabilizzazione in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, viene concessa la facoltà di transitare, subordinatamente alla sola presentazione di apposita domanda, nei ruoli civili categoria B dell'amministrazione della difesa.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa per il corrispondente esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.